



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 Data 29/03/2019

OGGETTO ; MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE).

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **17:50**, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1.	MATTANA SALVATORE	Sindaco	Si	
2.	GUIISO EFISIO ANDREA	Vicesindaco	Si	
3.	MELONI GIAN LUIGI	Consigliere	Si	
4.	SPIGA MIRKO	Consigliere	Si	
5.	SPANO MANUELA	Consigliere		Si
6.	SALIS MASSIMILIANO	Consigliere	Si	
7.	CABONI MICAELA	Consigliere		Si
8.	SANNA ALESSANDRA	Consigliere	Si	
9.	MURA STEFANIA	Consigliere	Si	
10.	COIS VITTORIO	Consigliere		Si
11.	CASCHILI ANDREA	Consigliere	Si	
12.	MURGIA FRANCESCO	Consigliere	Si	
13.	MELIS IGOR	Consigliere	Si	
14.	BUONOMO ATTILIO	Consigliere	Si	
15.	PORCU MICHELA	Consigliere	Si	
16.	SPANO JESSICA	Consigliere	Si	
17.	PINNA CLAUDIA	Consigliere		Si

Presiede il sig. **SALVATORE MATTANA** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il **Dott.ssa Lucia Pioppo**, Segretario, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato,

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 07/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-FIT - AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

[Visto_ContabileDelibera]

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che alle ore 18.13 entra in aula il Consigliere Manuela Spano;

UDITO l'intervento del Consigliere Francesco Murgia e la sua richiesta, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento del Consiglio Comunale affinché il Consiglio Comunale si esprima sulla regolarità della convocazione dello stesso;

DATO ATTO che la seduta è stata interrotta dalle ore 18.10 alle ore 18.15;

SENTITO il Sindaco che pone in votazione la manifestazione di volontà del Consiglio, di procedere con i lavori, nonostante le irregolarità riscontrate nella convocazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole palese,

DELIBERA

di proseguire i lavori, nonostante le irregolarità emerse nella convocazione della seduta di Consiglio;

Successivamente,

RICHIAMATI:

l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 12 del 01.09.2014 e n. 4 del 23.04.2015 con la quale veniva approvato e successivamente modificato il regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

l'art. 52 del D.Lgs. 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile anche all'Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147.

RILEVATO:

che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

CONSIDERATO:

che la L. 30/12/ 2018, n. 145, ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, e in particolare l'art.1, comma 1091, che dispone “*Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione”;*

che rispetto al 2015 si sono succedute delle modifiche legislative, a seguito delle quali si rende necessario aggiornare il regolamento IUC;

che dal primo anno di applicazione del regolamento IUC è emersa la necessità di apportarvi alcune modifiche al fine di migliorarne l'applicazione.

RICHIAMATI:

l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio

dell'anno di riferimento del Bilancio di previsione, abbiano comunque effetto da tale data;

il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°28 in data 02.02.2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio 2019.

VISTI

l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico”*;

la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel “Portale del federalismo fiscale”, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale.

DATO ATTO

che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Unica Comunale.

TENUTO CONTO

che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative.

DATO ATTO:

che le modifiche al Regolamento IUC proposte sono state redatte in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia.

ACQUISITI:

sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

VISTO:

il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

UDITI i vari interventi, come da ampia discussione interamente riportata sul nastro magnetico a disposizione dei Consiglieri;

UDITO il Sindaco che pone a votazione l'argomento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui s'intende interamente riportato:

1) Di apportare al regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01.09.2014 e ss.mm.ii., riguardante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), le seguenti modifiche:

1) al comma 2 dell'articolo 6 "Presupposto del Tributo", dopo le parole "*dei soci assegnatari*" sono aggiunte le parole: "***ivi incluse, con decorrenza dal 01/01/2016, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica***";

2) al comma 1 dell'articolo 12 "Riduzione per i terreni agricoli", ad inizio periodo sono aggiunte le parole: **"Fino all'annualità d'imposta 2015"**;

3) all'articolo 15 "Fattispecie equiparate all'abitazione principale", sono aggiunti i seguenti commi:

- **3. Con decorrenza dal 01/01/2016, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;**
- **4. Con decorrenza dal 01.01.2019 il beneficio di cui al comma precedente si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.**

4) dopo l'articolo 15 "Fattispecie equiparate all'abitazione principale", è aggiunto il seguente articolo:

Articolo 15-bis

RIDUZIONE PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE CON CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, a decorrere dal 2016, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.

5) il comma 1 dell'articolo 32 "Piano Finanziario", viene riformulato come segue:

- **1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto annualmente, a cura del soggetto gestore del servizio, oppure a cura dell'Area Tecnica – Urbanistica e Edilizia Privata e Ambiente del Comune, ed è approvato dal Consiglio Comunale preventivamente o contestualmente all'approvazione delle tariffe, entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione.**

6) al comma 1 dell'articolo 25 "Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo", al primo punto della voce "Utenze non domestiche" si sostituiscono le parole "art.11" con "**art.22**";

7) il comma 3 dell'articolo 34 "Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche", viene riformulato come segue:

- **3. Non vengono considerati, oppure vengono considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa:**

- gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari;

- gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro al di fuori della Sardegna, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;

- i soggetti iscritti all'A.I.R.E., a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato.

8) all'articolo 34 è altresì aggiunto il seguente comma:

- **7. I Bed & Breakfast, così come definiti dalla L.R. Sardegna 28/07/2017 n. 16 e ss.mm.ii., sono assimilati all'utenza domestica. Per la predetta tipologia i componenti del nucleo familiare sono calcolati con riferimento ai dati anagrafici e alla potenzialità**

ricettiva, nel massimo di 6 (sei) componenti. I dati relativi alla potenzialità ricettiva sono dedotti dalla segnalazione certificata di inizio di attività.

9) all'articolo 42 "Altre agevolazioni", è aggiunto il comma 1-bis:

- ***1-bis. In favore delle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e delle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è prevista una riduzione pari al 10% della parte variabile della tariffa, previa approvazione da parte degli uffici competenti del disciplinare che regola il compostaggio.***

10) al comma 1 dell'articolo 44 "Finanziamento delle riduzioni, esenzioni ed agevolazioni", si sostituiscono i termini "comma 4" con "**comma 2**";

11) nell'intitolazione dell'articolo 46 "Tributo provinciale", il termine "provinciale" viene sostituito dalle seguenti parole "**per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente**";

12) altresì, al comma 1 dell'articolo 46, viene eliminata la parola "provinciale", mentre al comma 2 del medesimo articolo dopo il termine "Provincia" si aggiungono le parole "**sull'importo della tassa sui rifiuti**", e al primo periodo viene aggiunto il seguente: "**A decorrere dall'istituzione della Città Metropolitana di Cagliari (L.R. Sardegna 04/02/2016 2016, n. 2), la competenza sul tributo è attribuita alla medesima**".

13) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 47 "Riscossione", il termine "provinciale" viene sostituita dalle seguenti parole: "**di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504**";

14) altresì, il comma 7 dell'articolo 47, viene riformulato come segue:

- ***7. Il Comune riscuote il tributo di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, contestualmente alla riscossione della tassa sui rifiuti, e provvede al riversamento dello stesso al competente Ente di cui al comma 2 del precedente articolo 46 secondo la periodicità e le modalità dallo stesso concordate o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni normative. Per la riscossione del tributo il Comune ha diritto a trattenere la commissione prevista dall'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.***

15) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 60 "Dichiarazione TARI", le parole "*indicato nel precedente articolo 59*" sono sostituite con i termini "**del 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento**";

16) altresì, ai commi 4, 7 e 8 dell'articolo 60, le parole "*30 giugno*" sono sostituite con "**20 gennaio**";

17) alla lettera d., comma 1, dell'articolo 63 "Verifiche ed accertamenti", al termine del periodo si aggiungono le parole: "**nonché quelle messe a disposizione da altri soggetti pubblici**";

18) dopo l'articolo 68 "Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni", è aggiunto il seguente articolo:

Articolo 68-bis

DESTINAZIONE DI UNA QUOTA DEL GETTITO DERIVANTE DALL'ACCERTAMENTO IMU E TARI AL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DELL'UFFICIO TRIBUTI ED ALL'INCENTIVAZIONE DEI DIPENDENTI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata:

a) in parte al potenziamento delle risorse strumentali del settore Finanze e Tributi preposto alla gestione delle entrate comunali;

b) in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo settore Finanze e Tributi, anche di qualifica dirigenziale.

2. La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, e dai Responsabili competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni.

3. Nel dare attuazione a quanto disposto al precedente comma 1, la disciplina di dettaglio deve essere adottata osservando i seguenti criteri generali:

- perseguimento dell'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti;

- *ad ogni esercizio fiscale, da intendersi coincidente con l'anno solare, corrisponde una distinta ed autonoma quantificazione e maturazione della somma da imputarsi ai fini del potenziamento dell'ufficio entrate ed al trattamento economico accessorio del personale dipendente;*
- *per ogni esercizio fiscale è costituito un apposito stanziamento nel bilancio dell'Ente, denominato "fondo per il potenziamento dell'ufficio Finanziario e Tributi ed all'incentivazione del personale dipendente addetto all'accertamento tributario";*
- *devono essere determinate la modalità di calcolo della quota da destinare al citato fondo, facendo riferimento al maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio precedente in seguito all'accertamento IMU e TARI ed alle definizioni contabili di accertamento contenute nel principio contabile applicato allegato. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;*
- *la destinazione della predetta quota alle finalità indicate avviene solamente laddove il bilancio di previsione ed il rendiconto siano stati approvati nei termini stabiliti dal D.Lgs. 267/2000;*
- *l'importo complessivo imputato al citato fondo, come sopra determinato, è utilizzato nei limiti del 5% di cui una parte prevalente per finanziare il trattamento economico accessorio dei dipendenti, da attuarsi nel rispetto di quanto previsto in materia di contrattazione collettiva integrativa ai sensi degli artt. 40 e seguenti del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165;*
- *per finanziarie il potenziamento delle risorse strumentali è imputato l'importo residuo del fondo non attribuibile al personale dipendente a titolo di trattamento economico accessorio, in ragione di quanto disposto al precedente punto e dei limiti imposti dall'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018 nonché, in generale, dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica con particolare riferimento a quella del personale;*
- *il trattamento economico accessorio è attribuibile ai soli dipendenti previsti nel progetto elaborato dall'ufficio preposto alla gestione delle entrate.*
- *nella gestione delle entrate si intende ricompresa anche l'attività di partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248;*
- *nell'attribuzione e nella ripartizione tra i dipendenti comunali di quanto destinato al trattamento economico accessorio dovranno essere osservate le disposizioni, i principi ed i criteri contenuti nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed*

integrazioni.

- devono essere definite le regole per l'individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari dell'incentivazione individuando i dipendenti, anche titolari di posizioni organizzative, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del settore entrate/tributi, nonché di quelle per la ripartizione dell'incentivo;

- l'erogazione del trattamento economico accessorio incentivante ai dipendenti dell'Ente è subordinata alla preventiva definizione di obiettivi di accertamento tributario ovvero connessi alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, nonché all'accertamento nell'esercizio successivo a quello di riferimento del loro raggiungimento certificato dagli organi competenti a ciò preposti;

- la quota parte residua da imputarsi al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate è utilizzata, attraverso l'adozione dei necessari atti di progettazione, programmazione ed attuativi, per finanziare l'acquisizione di software, di tecnologie, di apparecchiature, di servizi, di attività ausiliarie, e della conseguente necessaria formazione dei dipendenti, funzionali: (esempio: all'efficientamento, al potenziamento, alla digitalizzazione, alla riqualificazione ed alla modernizzazione dell'attività di controllo fiscale e di riscossione; nonché alla strutturazione e potenziamento di servizi di assistenza, consulenza ed auditing fiscale, di semplificazione degli adempimenti tributari a favore dei cittadini e, più in generale, diretti al miglioramento ed alla distensione delle relazioni con i cittadini.)”;

- rispetto di tutte le altre condizioni imposte dalla legge.

19) al comma 1 dell'articolo 69 “Trattamento dei dati personali”, al termine del periodo si aggiungono le parole: **“e successive modificazioni e integrazioni”**.

2) di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019, e che per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97.

3) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs, 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi, resi per alzata di mano

DELIBERA altresì

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134- comma 4 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
SALVATORE MATTANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Segretario
Dott.ssa Lucia Pioppo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)